

Utero in affitto, ancora assoluzione per sentenza La via italiana alla legalizzazione diventa creativa

Un'altra sentenza "creativa" ravviva il dibattito sulla maternità surrogata. L'ha emessa in settimana il giudice dell'udienza preliminare di Bologna, evitando così il dibattimento (e dunque il processo vero e proprio) a una coppia che si era recata in Ucraina per affittare un utero, comprare gli ovociti, assemblare con il seme dell'uomo e generare così un bimbo. Ormai lo sappiamo bene: in Italia questa pratica è vietata dalla legge 40, quella stessa che alcune coppie tentano di aggirare ricorrendo alla surrogazione di maternità in Paesi che la consentono. Salvo poi essere obbligate a fare i conti con la legge italiana, una volta che il bimbo – dichiarato figlio dei genitori committenti nell'atto rilasciato dalle autorità del Paese in cui è nato – deve essere iscritto all'anagrafe del Comune di residenza. Sotto il profilo penale il reato è quello di alterazione di stato di minore, mentre sul versante civile il rischio è quello che il Tribunale dei **minorenni** dichiari lo stato di abbandono del piccolo e lo ponga in adozione, allontanandolo dalla coppia. Ma tutto ciò per il giudice penale bolognese non vale. Tant'è che, anziché mandare il processo per alterazione di stato di minore alla fase dibattimentale, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere. Quella che la Cassazione, con decisione 39271/2011, ha invece ritenuto doversi emettere dal giudice dell'udienza preliminare solo quando «emerge l'evidente infondatezza dell'accusa». Nonostante tutte le norme citate, per il magistrato bolognese il procedimento era dunque campato in aria. Tanto più che, si spinge a scrivere in sentenza, «il provvedimento comunale (che ha trascritto l'atto di nascita ucraino, ndr) brilla come pochi per spirito di servizio e sensibilità giuridica». Il perché non è dato sapersi. Difficile reperirlo nelle leggi italiane. (M.Palm.)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

